

Per copia conforme
[Signature]

Allegato alla delibera..... C.C.....
N°.....16..... del 25/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Spaziani Dott. Francesco

Itinerario ciclopedonale della Riviera Berica

tratto Longare / Noventa Vicentina (VI)

Regolamento d'uso



REGOLAMENTO D'USO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA BERICA, tratto Longare - Noventa Vicentina (VI).

Art. 1 - Introduzione

L'accesso e l'utilizzo del percorso ciclopedonale è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice della Strada Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) e dalle presenti norme d'uso. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno quale unico scopo la completa e sicura fruibilità del percorso ciclopedonale e la tutela dell'ambiente circostante.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano per l'itinerario ciclopedonale realizzato lungo la ex-ferrotramvia Vicenza – Noventa Vicentina nel tratto Longare - Noventa Vicentina, ricadente nei territori comunali di Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Villaga, Sossano, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Noventa Vicentina.

Art. 3 – Norme generali di comportamento

Il comportamento degli utenti dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente. Vanno evitati atteggiamenti che possano impedire la normale fruizione dell'itinerario, che rechino disturbo a chi lo utilizza, che possano costituire pericolo per altri utenti o soggetti terzi.

In particolare, in tutte le aree interessate dal passaggio del percorso ciclopedonale, valgono i divieti di:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi o gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- utilizzare impropriamente e danneggiare il percorso ciclopedonale, le pertinenze, le sue attrezzature e la segnaletica;
- fare giochi o manovre pericolose per gli altri utenti e per se stessi;
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo il percorso ciclopedonale o la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole adiacenti all'itinerario;
- installare lungo l'itinerario locandine, cartelli pubblicitari, manifesti di qualsiasi tipo, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale competente;
- contrassegnare il percorso con vernici o segnali non autorizzati dagli enti comunali preposti;
- occupare il suolo con chioschi o esercitare la vendita in area pubblica o privata senza espressa autorizzazione degli enti comunali preposti.

Art. 4 – Norme generali di circolazione

L'accesso al percorso ciclopedonale è consentito esclusivamente ai pedoni e velocipedi. Il presente regolamento disciplina il comportamento e gli accorgimenti che le diverse utenze devono tenere per consentire la condivisione degli spazi e scongiurare incidenti, soprattutto nei confronti dell'utenza più debole.

I velocipedi circolano tenendo sempre la loro destra mentre i pedoni procedono invece sul margine opposto, tenendo sempre la loro sinistra. Le fasce laterali del percorso

ciclopedonale ospitano pertanto una circolazione a velocità costante, mentre quella centrale può essere interessata da rapidi sorpassi e incroci.

In generale si raccomanda a tutti gli utenti di:

- non ingombrare completamente il percorso ciclopedonale ostruendo il passaggio o la circolazione;
- rendersi visibili, specialmente nelle ore serali/notturne, con luci, indumenti ad alta visibilità o inserti catarifrangenti;
- rimanere sul percorso ciclopedonale asfaltato, evitando le banchine, specialmente in adiacenza ai fossati e corsi d'acqua;
- in caso di sorpasso, controllare preventivamente il sopraggiungere di utenti più veloci alle proprie spalle;
- evitare di sostare in prossimità di aree a scarsa visibilità, quali dossi, curve, intersezioni;
- vigilare sui bambini che procedono da soli.

Si rammenta che gli incroci con le strade pubbliche e carrabili costituiscono potenziali occasioni di pericolo. Pertanto si raccomanda a tutti gli utenti di rallentare, all'occorrenza fermarsi e prestare la massima attenzione al sopraggiungere dei veicoli e di attenersi alle indicazioni della segnaletica apposta.

Art. 5 – Circolazione dei pedoni

I pedoni hanno sempre la precedenza sui velocipedi, in quanto rappresentano "l'utenza debole" del percorso ciclopedonale. Devono tenere sempre la sinistra rispetto al proprio senso di marcia, in modo da vedere e farsi vedere da eventuali velocipedi che sopraggiungono in senso opposto.

Possono procedere appaiati, a patto di occupare meno della metà della larghezza del percorso ciclopedonale. Al sopraggiungere dei velocipedi e in caso di strettoie devono procedere in fila indiana, cercando di occupare meno possibile il percorso ciclopedonale.

Se hanno l'esigenza di superare eventuali ostruzioni o ostacoli o altri pedoni potranno farlo verso destra, occupando momentaneamente il centro del percorso ciclopedonale, con l'accortezza di verificare prima il sopraggiungere dei velocipedi nei due sensi di marcia.

Possono fermarsi liberamente ma devono evitare movimenti e scatti improvvisi, tenendo sempre in mente la presenza di eventuali velocipedi in avvicinamento. In caso di sosta, devono accostarsi al bordo, avendo cura che eventuali borse, zaini, passeggini o oggetti ingombranti non ostacolino l'utilizzo del percorso ciclopedonale da parte degli altri utenti.

Art. 6 – Circolazione dei velocipedi

I velocipedi devono tenere la destra rispetto al proprio senso di marcia.

Hanno l'obbligo di tenere una velocità moderata ed una traiettoria adeguata ad arrestare tempestivamente il veicolo di fronte ad ogni situazione di pericolo prevedibile. Devono procedere con cautela, avendo padronanza del mezzo in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso ciclopedonale e cercando di evitare in ogni caso il conflitto con i pedoni, anche laddove sia loro impedito il transito.

Il velocipede va condotto con due mani oppure, nel caso sia condotto con una mano, l'altra deve essere libera, senza stringere borse, cellulari o altri oggetti.

La circolazione appaiata è vietata se costituisce ostruzione del percorso ciclopedonale per altri utenti.

Il velocipede che intende superare i pedoni in senso opposto, eventuali ostruzioni o altri velocipedi davanti a sé, può farlo a sinistra, occupando momentaneamente la parte

centrale dell'itinerario. In tal caso deve preventivamente accertarsi che non vi siano altri velocipedi in arrivo nei due sensi di marcia, altrimenti dovrà rallentare e, se necessario, fermarsi.

In caso di sosta, i velocipedi devono fermarsi sul lato destro del percorso ciclopedonale, vicino al bordo, cercando di non intralciare la circolazione.

In generale i conducenti di velocipedi devono:

- rallentare in prossimità degli incroci con la viabilità pubblica e carrabile, nei tratti non rettilinei con scarsa visibilità e fermarsi se necessario;
- utilizzare il casco, se minorenni;
- attivare dispositivi di segnalazione visiva da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
- controllare alle proprie spalle prima di ogni cambio di traiettoria o sosta improvvisa.

Rispetto ai pedoni, i conducenti di velocipedi devono:

- avvisarli del proprio passaggio, soprattutto in situazioni di visibilità ridotta;
- rallentare quando li incrociano o superano;
- assumere andature a "passo d'uomo" o condurre il velocipede a mano, in caso di intenso traffico pedonale.

Si rammenta inoltre che è vietato l'utilizzo del percorso ciclopedonale per attività agonistiche o competizioni, salvo per manifestazioni espressamente autorizzate dal rispettivo Comune ai sensi del successivo art. 13.

Art. 7 – Accesso agli animali

Nel percorso ciclopedonale o adiacenze i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una distanza dal proprietario non superiore a due metri, quelli di grossa taglia muniti di museruola e comunque sotto la vigilanza del conduttore che ne risponde direttamente.

Per non costituire ostruzione al passaggio o al sorpasso degli altri utenti, i cani vanno tenuti verso i bordi del percorso ciclopedonale.

E' vietato condurre velocipedi con a seguito il cane seppure al guinzaglio.

Nel percorso ciclopedonale o adiacenze il conduttore di cani deve essere munito di apposita attrezzatura per l'immediata raccolta ed il trasporto degli escrementi, mantenendo pulito il suolo aperto al pubblico o banchina.

E' vietato condurre equini lungo o sulle banchine del percorso ciclopedonale.

Per ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 75,00 (settantacinque/00), mentre per chi non è munito soltanto di apposita attrezzatura per l'immediata raccolta ed il trasporto degli escrementi, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (cinquanta/00).

Art. 8 – Accesso ai veicoli a motore

Lungo tutto il percorso ciclopedonale è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato, con esclusione dei seguenti mezzi:

- veicoli di polizia;
- veicoli di soccorso e di emergenza;
- veicoli di servizio e vigilanza dei rispettivi Comuni;
- veicoli della Protezione Civile;

– mezzi di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione, gestione e di controllo degli stessi.

In ogni caso i suddetti veicoli dovranno circolare con cautela rispetto agli altri utenti, mantenendo una velocità "a passo d'uomo" (max 10 km/h). Hanno l'obbligo di avvisare gli utenti del proprio passaggio con dispositivi lampeggianti di emergenza, supplementari di servizio gialli o arancione, sonori e visivi, soprattutto in situazioni di visibilità ridotta, rallentare e all'occorrenza fermarsi quando li incrociano o incontrano, lasciare loro la precedenza in ogni potenziale situazione di conflitto.

Per ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 9 – Obblighi per i proprietari o conduttori dei fondi a lato dell'itinerario ciclopedonale

E' vietato effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi al percorso ciclopedonale, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) dal ciglio esterno asfaltato, che possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro, lacerazioni del bordo, modifica del tracciato. E' vietato altresì piantumare nei pressi del percorso ciclopedonale e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) dal ciglio esterno asfaltato, per evitare che lo sviluppo degli apparati radicali danneggi il manto di pavimentazione o limiti la visibilità agli utenti.

Per ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art.10 – Responsabilità civile e vigilanza

Le Amministrazioni Comunali sono responsabili della gestione del percorso ciclopedonale per i tratti di propria competenza.

Hanno l'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità e di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni di varia natura, eventualmente subiti dagli utenti del percorso ciclopedonale.

Hanno altresì l'onere di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle attrezzature e delle banchine del percorso ciclopedonale, nonché della segnaletica.

Art. 11 - Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. In particolare l'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, devono osservare le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 12 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.); qualora la violazione non risulti prevista dalle norme stradali suddette, si osservano le norme del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e della Legge 24

novembre 1981, n. 689 e s.m.i., determinando il pagamento in misura ridotta, per ogni violazione, ad eccezione dell'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 e 13, in:

- € 25,00 (cinquanta/00) se commessa da pedoni;
- € 50,00 (settantacinque/00) se commessa da velocipedi o altri.

13 - Sanzioni amministrative accessorie e rimessa in pristino

Nel caso di violazione alle norme del presente regolamento, dove necessita il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero l'asportazione, o la rimozione di cose, deposito od altri lavori, o la cessazione di una determinata attività o comportamento, o l'adeguamento, o altro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche la sanzione accessoria, che l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alla sanzione accessoria nei termini menzionati dall'agente nel verbale di contestazione, il Comando di appartenenza dell'Agente accertatore trasmetterà copia del verbale di contestazione al Sindaco competente.

Il Sindaco, ordinerà al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata, o solidalmente responsabile, l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.

Eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria.

In caso di inadempienza, il Sindaco farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze ordinarie comunali inerenti al rispetto delle norme previste dal presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazioni alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, è previsto il pagamento in misura ridotta di € 400,00 (quattrocento/00).

Art. 14 - Deroche

Ciascun Comune, per il proprio territorio di competenza, può derogare ai divieti di cui sopra (esclusi quelli che preservano dal danneggiamento delle strutture) per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni.

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione, da parte degli organizzatori, di una domanda da inoltrare entro 30 (trenta) giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero di partecipanti previsti;
- piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione;
- copertura assicurativa con i limiti di garanzia previsti dalla normativa vigente, che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati al percorso ciclopedonale, pertinenze e alle relative attrezzature, nonché la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività del personale preposto;
- venga garantita con personale abilitato e dotato di indumenti ad alta visibilità e munito di segni di riconoscimento un'adeguata sorveglianza su tutto il percorso, con particolare riferimento nei tratti con scarsa visibilità e nelle intersezioni, segnalando con apposite bandierine/palette l'arrivo dei partecipanti.

L'ente comunale proposto rilascia l'autorizzazione in deroga o comunica il diniego a norma delle disposizioni amministrative vigenti, in particolare della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. con eventuali prescrizioni, modifiche o rettifiche per esigenze organizzative o di interesse pubblico o di pubblica incolumità.

Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e prescrizioni, nonché di eventuali danneggiamenti a cose o persone.

Le riprese foto-cinematografiche commerciali o pubblicitarie del territorio/ambiente lungo il percorso ciclopedonale, sono effettuabili previa apposita/o autorizzazione/consenso/accordo con le rispettive Amministrazioni Comunali.

Art. 15 - Normative

Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento, si rimanda al quadro normativo regionale e/o statale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 16 - Aggiornamento importi sanzioni amministrative pecuniarie

Le Giunte Municipali competenti, previo accordo comune, con proprio provvedimento potranno periodicamente provvedere all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore dal _____

SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE
Longare – Arcugnano – Castegnero – Montegaldella - Nanto

Dopo un ulteriore approfondimento, si comunica che il vigente Codice della Strada dispone che il percorso pedonale e ciclabile, di cui alla Figura II 92/b Art. 122, indica l'inizio o il proseguimento di un percorso, un itinerario od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi. Pertanto si esprime parere favorevole alla suddetta bozza regolamentare con le modifiche apportate in grassetto nei 17 articoli previsti.

Il precedente parere del 26.02.2014 è revocato e sostituito con il presente.

Lì, 28 febbraio 2014

IL COMANDANTE

vice commissario

Daniele Marin

Il presente parere è stato redatto con sistemi meccanizzati.

La firma autografa del responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.